

Quesito posto con nota in data 3 aprile 2007 dal dott. ..., sostituto procuratore per i minorenni in servizio presso la Procura della Repubblica del Tribunale per i minorenni di ... concernente la facoltà del Pubblico ministero minorile di nominare, per motivi di urgenza, al di fuori di una consulenza tecnica di ufficio statuita dal Tribunale per i minori, un proprio consulente tecnico.

(Risposta a quesito del 17 maggio 2007)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 17 maggio 2007, ha adottato la seguente delibera:

«Con nota del 3 aprile 2007 il dott. dott. ..., sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di ..., formulava un quesito circa la facoltà del Pubblico ministero minorile di nominare, per motivi d'urgenza, un proprio consulente tecnico al di fuori di una consulenza tecnica d'ufficio statuita dal Tribunale per i minorenni

I limiti della sfera consultiva del Consiglio sono definiti con chiarezza dalla risoluzione del 16 settembre 1986 che di seguito si trascrive:

“In linea di principio, i pareri che il Consiglio superiore della magistratura è legittimato a dare sono - a parte i pareri al Ministro di grazia giustizia previsti dall'art. 10 della legge 24 marzo 1958 n. 195 - quelli indirizzati, a loro richiesta, ai magistrati - anche onorari - appartenenti all'Ordine giudiziario e riflettenti questioni varie in materia di interpretazione e di applicazione delle norme di Ordinamento giudiziario e, in generale, in materia di organizzazione e di funzionamento degli uffici e dei servizi relativi alla giustizia.

Al di fuori di queste materie e dei soggetti legittimati dalla loro appartenenza all'Ordine, non è possibile esprimere pareri.

Analogamente, l'esercizio di tali facoltà non trova giustificazione quando, pur versandosi nell'ambito delle materie che potrebbero astrattamente consentirlo, si debba in concreto escludere la rilevanza e l'attualità dell'interesse rivolto a sollecitare l'attività consultiva del Consiglio. Da qui la necessità che le richieste di pareri siano adeguatamente, anche se succintamente, motivate in ordine alla sussistenza del predetto requisito. Infine, quanto al contenuto dei pareri, si ritiene di poter ribadire il principio - già seguito nella prassi - che essi, pur avendo riguardo alle materie sopra enunciate, non possano in nessun caso intaccare l'autonomia della giurisdizione.

Consegue che restano escluse dalla sfera consultiva del Consiglio tutte le norme che attengono all'interpretazione della legge sostanziale ovvero disciplinano la forma, il contenuto e i modi di esercizio dell'azione, l'iniziativa e l'intervento del pubblico ministero, gli atti e i provvedimenti del giudice e l'attività processuale in genere. Mentre vi rientrano quelle che, disciplinando poteri e funzioni di direzione, di controllo e di vigilanza sull'attività dei magistrati o degli organi di polizia giudiziaria estranea al concreto rapporto processuale (per esempio, artt. 14 e 16 R.D.L. 31 maggio 1946 n. 511, artt. 220 e 298 c.p.p.) ovvero sull'attività del personale di cancelleria e di segreteria, (ad esempio, art. 154 c.p.p.) rivestono senza dubbio carattere amministrativo e non incidono sulle forme e sulle modalità di esercizio dell'azione o della giurisdizione.

Giova da ultimo ricordare, per un migliore orientamento, che tutte le limitazioni suaccennate trovano fondamento nella natura e nella finalità dei compiti istituzionali del Consiglio superiore della magistratura che, al di là del loro peculiare contenuto, tendono sempre ad assicurare il miglior andamento e la funzionalità degli uffici e dei servizi relativi all'amministrazione della giustizia, siccome elementi concorrenti a garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'Ordine giudiziario.”

Il Consiglio, considerato che l'oggetto del presente quesito attiene all'interpretazione delle norme sui procedimenti minorili,

delibera

non luogo a provvedere sul quesito sopra indicato del dott. ..., sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di ...».